

DEDUCIBILITA' DELLE SPESE SOSTENUTE DAI GENITORI ADOTTIVI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE

Alla voce “Altri oneri deducibili” dei modelli di dichiarazione fiscale - rigo E27 del modello Unico 2008 e 730/2008 con il codice “5” - vanno indicati:

il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni.

L'albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.

Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore.

Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite in euro utilizzando il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui le stesse sono state sostenute o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it).